

SOCIETA' GESTIONE MULTIPLA S.P.A.

SP LECCE – VERNOLE km 1,5

73100 LECCE

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE PER LA FORNITURA DI
CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE
FUEL CARD**

(art. 279, c. 1, lett. e) DPR 5.10.2010, n. 207 e s.m.i.)

Lecce, 13 febbraio 2013

IL RUP

Avv. Arianna Sansò

TITOLO I — PARTE GENERALE: PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI CONTRATTUALI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'appalto ha per oggetto la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card.

Le Fuel Card dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante entro la data di consegna e presso il luogo di consegna in conformità alle indicazioni dell'ordinativo di fornitura.

Il quantitativo di carburante presunto oggetto di appalto è il seguente:

- Gasolio per autotrazione: Litri/anno 800.000;
- Benzina senza piombo per autotrazione: Litri/anno 10.000.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata 24 mesi e precisamente dal 1° giugno 2013 al 31 maggio 2015, con eventuale possibilità di proroga da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 3.

ART. 3 - OPZIONI PER PROROGA CONTRATTO

La ditta appaltatrice si obbliga a prorogare, a richiesta della stazione appaltante, il contratto per un massimo di due anni successivi a quello previsto al precedente art. 2 alle condizioni e patti contenuti nell'originario contratto. Il diritto di opzione alla proroga è esercitabile dalla stazione appaltante, disgiuntamente per il terzo e per il quarto anno successivo a quello iniziale.

L'opzione va esercitata non oltre il termine della fine del mese di marzo precedente l'annualità per la quale si intende prorogare il contratto.

Durante il periodo di proroga del contratto la stazione appaltante avrà la facoltà di procedere all'indizione della nuova gara per l'appalto delle prestazioni di cui trattasi; in tale caso il presente contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per la ditta appaltatrice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione degli atti della nuova gara e pertanto da quel giorno la prestazione sarà eseguita dalla ditta vincitrice la nuova gara d'appalto.

ART. 4 – IMPORTO CONTRATTUALE, IMPORTO A BASE DI GARA E REVISIONE DEI PREZZI

L'importo presunto delle prestazioni oggetto del presente capitolato è di euro 2.000.000,00 (IVA esclusa); in caso di proroga si stima un importo annuo pari a euro 1.000.000,00 (IVA esclusa). Il compenso è comunque corrisposto a misura in funzione dei consumi di carburante effettivamente svolti dalla stazione appaltante.

L'importo di riferimento per la prestazione di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto è il seguente:

- prezzo al litro di carburante consigliato con servizio ore diurne al lordo delle variazioni geografiche e delle variazioni relative ai rifornimenti in autostrade e/o tangenziali comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico al netto dello sconto unico sia per il gasolio che per la benzina offerto dalla ditta in sede di gara, IVA esclusa.

Tenuto conto della modalità di calcolo del corrispettivo, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 115 del D. Lgs. n. 163/06.

La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare alla stazione appaltante il prezzo consigliato di cui sopra ogni qualvolta lo stesso subisca variazioni subito dopo averlo comunicato al Ministero dello sviluppo economico. Nel caso in cui venga comunicato alla stazione appaltante un prezzo di riferimento diverso da quello comunicato al Ministero si procederà alla risoluzione immediata del contratto in danno dell'aggiudicataria, fatta salva la denuncia alle competenti Autorità.

ART. 5 - MODALITA' E TEMPI DI INTERVENTO

Il carburante per autotrazione dovrà essere fornito presso i punti di vendita abilitati all'accettazione delle Fuel Card.

La fornitura del carburante deve essere garantita per 365 giorni l'anno (Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto e altre festività comprese) in quanto la stazione appaltante assicura un servizio pubblico locale non soggetto a fermo.

ART. 6 - ANTICIPAZIONI

All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

ART. 7 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in ratei mensili posticipati, dietro presentazione di regolare fattura con indicati i consumi svolti nel mese di riferimento. Alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- tabella riassuntiva dei rifornimenti svolti nel mese di riferimento con esplicitazione dei seguenti dati: numero fuel card, targa mezzo, tipo di carburante, Km percorsi al momento del rifornimento, litri erogati, prezzo consigliato, sconto praticato;
- Documento Unico di Regolarità contributiva in corso di validità.

Ai sensi dell'art. 4, c. 3 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale alla scadenza del contratto. Tale ritenuta dovrà essere rappresentata in fattura e la Società appaltante procederà al pagamento dell'imponibile, decurtato della ritenuta, e dell'IVA per intero sull'imponibile.

Entro i 15 giorni successivi alla data di ricezione della fattura relativa al mese di riferimento è redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura : «prestazioni a tutto il» con l'indicazione della data; in tale atto il Direttore dell'esecuzione certifica che le prestazioni sono state rese regolarmente e pertanto può procedersi al pagamento.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4, c. 2 e art. 6 del DPR 5.10.2010, n. 207. La presenza di un DURC irregolare, fatto salvo quanto previsto nell'art. 6, c. 8 del DPR 207/2010 e s.m.i. imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 9.10.2002 n. 231, i pagamenti delle fatture saranno effettuati entro 45 giorni dalla data della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente, mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura.

La stazione appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

ART. 8 - PAGAMENTI A SALDO AL TERMINE DELL'APPALTO

Il saldo delle prestazioni relative all'ultimo rateo mensile è pagato entro 60 giorni dalla redazione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 18 secondo quanto indicato nell'art. 324 del DPR n. 207/2010 e s.m.i..

In tale occasione la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell'art. 4, c. 3 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

ART. 9 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 5, c. 1 prima parte del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse.

ART. 10 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc e dell'articolo 116 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

ART. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, ai modi, forme e importi, di cui all'art. 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. In caso di raggruppamenti trova altresì applicazione il disposto di cui all'art. 128 del DPR 207/2010 e s.m.i.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all'art. 1944 cc e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte di cui all'art. 18, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

ART. 14 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi degli artt. 299, 300 e 301 del DPR 5.10.2010, n. 207 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

ART. 15 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'art. 311, comma 2, lettera c) del DPR 207/2010 e s.m.i., qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopraccitate sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il

risarcimento dei danni subiti da calcolarsi come stabilito nell'art. 160 del DPR 207/2010 e s.m.i. per quanto compatibile.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In merito alla fase esecutiva delle prestazioni, per quanto non disciplinato nel presente articolo e per quanto non in contrasto con lo stesso si applicano gli articoli da 302 a 308 del DPR 207/2010 e s.m.i.

ART. 16 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore.

ART. 17 – SUBAPPALTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 118 del dlgs 163/2006 e s.m.i., ivi compreso il limite massimo del 30% del valore subappaltabile.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 118.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 163/2006 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del medesimo D.lgs. 163/06.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

ART. 18 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

La verifica di conformità è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione della prestazione; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto, salvo che la stazione appaltante non decida diversamente.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

In merito alla verifica di conformità, per tutto quanto non previsto e in contrasto con il presente articolo, si applicano gli articoli da 312 a 324 del DPR n. 207/2010 e s.m.i..

ART. 19 - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 20 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale in Euro
Mancata consegna delle fuel card nei termini stabiliti (per ogni giorno di ritardo)	Art. 31	500,00
Mancata sostituzione delle Fuel Card non funzionanti ovvero smarrite ovvero rubate nei termini stabiliti o mancata attivazione (per ogni giorno di ritardo e per ogni fuel card)	Art. 31	250,00

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

ART. 21 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi, oltre quelli indicati in altri articoli del presente capitolato:

Grave errore	Art. Capitolato
Comunicazione di un prezzo di riferimento diverso da quello comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico	Art. 4
Fornitura di carburante privo delle relative caratteristiche tecniche	Art. 29

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la Società appaltante adotterà il procedimento di risoluzione del contratto disciplinato negli art. 135 e seguenti del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

ART. 22 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/06 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

ART. 23 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati alla stazione appaltante, nonché ad adottare misure idonee

volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 24 – FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata. Il contratto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso e le spese di registrazione e valori bollati saranno a carico della ditta appaltatrice.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982 n° 955.

L'aggiudicatario si impegna ai sensi dell'art. 34 co. 35 del D. Lgs. 179/2012 convertito nella L. 221/2012, a rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicità di cui all'art. 66 co.7 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006, sostenute per la presente gara, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 25 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

ART. 26 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Lecce. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 27 – MODALITA' DI APPALTO

Il presente appalto sarà aggiudicato con la procedura aperta e con applicazione del criterio del prezzo più basso.

TITOLO II — PARTE TECNICA PRESTAZIONALE

ART. 28 - CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI E DEL SERVIZIO

Il carburante per autotrazione dovrà essere fornito presso i punti vendita abilitati all'accettazione delle Fuel Card di cui l'aggiudicatario dispone sul territorio del comune di Lecce.

La ditta appaltatrice al momento della partecipazione alla gara dovrà indicare l'elenco dei distributori in grado di ricevere le fuel card; tali distributori non potranno essere all'esterno dell'area della città di Lecce racchiusa dalle seguenti strade: Tangenziale Est e Tangenziale Ovest, ma sarà ammessa una localizzazione su una di queste strade; non potranno altresì essere all'interno dell'area della città di Lecce racchiusa dalle seguenti strade: Viale Marche, Viale Gallipoli, viale dell'Università, Viale Calasso, Viale Foscolo, Viale Leopardi, Viale Japigia, Viale Rossini, ma sarà ammessa una localizzazione su una di queste strade.

La ditta appaltatrice dovrà dimostrare che almeno uno dei distributori sopraccitati dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- L'impianto di erogazione dovrà essere dimensionato e posizionato rispetto alla viabilità cittadina di Lecce in maniera tale che, anche nel momento di massimo afflusso dei mezzi della Stazione appaltante (circa n° 15 autobus da 12 metri in circa 15 minuti), non sia arrecato intralcio alla circolazione pubblica nelle immediate vicinanze dell'impianto. Si considera idoneo un distributore che abbia una superficie di almeno 1.000 mq necessari al transito, sosta e manovra dei mezzi.
- La localizzazione dell'impianto non potrà essere all'interno dell'area della città di Lecce racchiusa dalle seguenti strade: Viale Marche, Viale Gallipoli, viale dell'Università, Viale Calasso, Viale Foscolo, Viale Leopardi, Viale Japigia, Viale Rossini, ma sarà ammessa una localizzazione su una di queste strade.
- La localizzazione dell'impianto non potrà essere all'esterno dell'area della città di Lecce racchiusa dalle seguenti strade: Tangenziale Est e Tangenziale Ovest, ma sarà ammessa una localizzazione su una di queste strade.
- Il numero di erogatori di gasolio in dotazione all'impianto dedicati all'eventuale rifornimento dei mezzi della Stazione appaltante non potrà essere inferiore a 2 (DUE).

In relazione a tale impianto le ditte offerenti dovranno presentare in sede di gara una planimetria in scala che dovrà mostrare la viabilità di accesso/uscita dell'impianto nonché il numero di pompe per il rifornimento, sia di gasolio che di benzina, delle quali l'impianto stesso è dotato con indicazione di quelle dedicate all'eventuale rifornimento dei mezzi della stazione appaltante.

ART. 29 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI

I carburanti erogati dal fornitore devono presentare caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle riportate nella tabella seguente:

PRODOTTO	SPECIFICHE TECNICHE (NORMA DI RIFERIMENTO)
Benzina super senza piombo	EN228 (ultima edizione)
Gasolio autotrazione	EN590 (ultima edizione)

Fatti salvi eventuali vizi occulti si dà per accettata la qualità del carburante erogato salvo che sia espressamente avanzata riserva scritta all'atto dell'erogazione stessa. La stazione appaltante potrà chiedere di sottoporre ad analisi il prodotto fornito; in tal caso si procederà, in contraddittorio con l'appaltatore, a prelevare dalla pompa un quantitativo sufficiente di prodotto, a sigillare e siglare il contenitore e trasmettere lo stesso all'Istituto di analisi scelto dalla stazione appaltante. La verifica sarà pagata dalla stazione appaltante ma nel caso in cui si verificasse una difformità del prodotto, le spese delle analisi saranno addebitate alla ditta appaltatrice fatte salve comunque la risoluzione del rapporto e la denuncia alle competenti autorità.

Salvo eventuali riserve da avanzare per iscritto all'atto dell'erogazione, si intende accettata la quantità indicata sulla colonnina erogatrice. Il distributore deve essere soggetto a controlli periodici da parte degli uffici metrici delle CCIAA ai sensi del D.M. 182 del 28 marzo 2000. In ogni caso è

possibile, ai sensi del citato D.M. per la stazione appaltante tramite il Direttore dell'esecuzione richiedere agli Uffici metrici competenti per territorio verifiche ove ritenute necessarie.

ART. 30 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE FUEL CARD

Le caratteristiche minime che ciascuna Fuel Card dovrà soddisfare sono le seguenti:

- a) essere dotata di banda magnetica e/o micro processore;
- b) essere abbinabile alla targa del veicolo o a persona fisica indicati **nell'ordinativo di fornitura**;
- c) essere dotata di almeno un codice segreto di accesso (PIN);
- d) essere idonea all'erogazione del carburante previa esibizione da parte dell'utilizzatore;
- e) essere idonea a registrare i chilometri dichiarati dall'utilizzatore al momento del rifornimento.

Le Fuel card dovranno essere gestite dal fornitore in maniera informatizzata in modo da garantire l'elaborazione di statistiche e report con informazioni di dettaglio relative alla erogazione del carburante con particolare riferimento a:

- Numero o codice della carta o nominativo della persona intestataria;
- Targa dell'automezzo;
- Data e ora del rifornimento;
- Località dell'Area di servizio;
- Tipo di carburante;
- Quantità erogata;
- Indicazione dei chilometri al momento del rifornimento;
- Prezzo unitario del carburante erogato;
- Numero della transazione.

Tali informazioni dovranno essere disponibili alla stazione Appaltante:

- Con cadenza almeno mensile;
- In formato elettronico (tale da permettere le elaborazioni con foglio di calcolo), mediante accesso da parte della stazione Appaltante ad aree protette di siti internet del Fornitore oppure mediante invio tramite posta elettronica oppure altro sistema concordato tra le parti.

Al momento del pagamento tramite Fuel Card il gestore del punto vendita dovrà rilasciare uno scontrino di spesa con tutti gli elementi identificativi del rifornimento.

Sulle Fuel Card dovrà essere indicato il nome commerciale e/o il logo e/o altre eventuali segni distintivi del Fornitore.

Le Fuel Card dovranno consentire alla Stazione Appaltante il rifornimento di carburante per autotrazione in qualsiasi punto vendita contraddistinto dal nome commerciale, il logo e/o ogni altro segno distintivo del Fornitore presente nella rete stradale del territorio comunale di Lecce abilitato all'utilizzo di Fuel Card.

Qualora i sistemi di fatturazione del Fornitore non consentissero di esplicitare in fattura una o più delle informazioni richieste, il Fornitore allegnerà alle fatture tutti i dati e gli strumenti idonei a calcolare tali informazioni. Il Fornitore metterà a disposizione della Stazione Appaltante la documentazione e/o gli strumenti necessari alla verifica dei prezzi consigliati riportati in fattura o nella documentazione allegata a quest'ultima.

ART. 31 – CONSEGNA E ATTIVAZIONE DELLE FUEL CARD

Il fornitore si impegna a consegnare le Fuel Card e i relativi PIN alla Stazione Appaltante entro la data di consegna e presso il luogo di consegna in conformità alle indicazioni dell'ordinativo di fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 20.

Completata la consegna delle Fuel Card e dei PIN il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con la ditta appaltatrice, nel quale dovranno essere indicati: la data di ricezione dell'ordinativo di fornitura; la data dell'avvenuta consegna; il

numero delle Fuel Card oggetto del verbale di consegna e il numero di Fuel Card richieste con l'ordinativo.

In caso di non perfetto funzionamento delle Fuel Card consegnate, la Stazione Appaltante entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'attuazione delle Fuel Card, comunicherà i difetti rilevati al Fornitore che, entro 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione dei malfunzionamenti, provvederà alla sostituzione delle medesime Fuel Card, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 20. In caso di non perfetto funzionamento delle Fuel Card, riscontrato dalla Stazione Appaltante oltre il decimo giorno lavorativo dall'attivazione delle Fuel Card, il Fornitore provvederà alla sostituzione delle stesse entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della comunicazione dei malfunzionamenti, da parte della Stazione Appaltante stessa pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 20.

In caso di smarrimento o di furto della Fuel Card, la Stazione Appaltante denuncerà immediatamente il fatto all'Autorità competente e ne darà, nello stesso tempo, comunicazione al Fornitore che provvederà a sospendere immediatamente la validità della Fuel Card smarrita o rubata e a sostituire la Fuel Card medesima entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della comunicazione pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 20. Le Fuel Card così sostituite dovranno essere attivate ed operative al momento della consegna. Ogni transazione commerciale effettuata successivamente alla comunicazione da parte della Stazione Appaltante dell'avvenuto smarrimento o furto della Fuel Card è da considerarsi priva di efficacia nei confronti della Stazione Appaltante stessa.

ART. 32 - MODALITÀ D'USO DELLE TESSERE MAGNETICHE

I conducenti dei veicoli societari potranno usufruire del servizio secondo le modalità riportate nel presente capitolato, tenendo presente che la tessera magnetica non potrà in nessun caso:

- essere convertita in denaro o dar diritto a ricevere somme di denaro;
- essere utilizzata da persone diverse dai dipendenti aziendali;
- essere ceduta o in qualsiasi modo commercializzata;
- dare diritto a ricevere beni o prestazioni diverse da quelli previsti nel presente capitolato;

Per quanto sopraddetto resterà ad esclusivo carico dell'utilizzatore ogni ulteriore prestazione diversa da quelle sopra indicate.

ART. 33 - COMPOSIZIONE PARCO MACCHINE

Il numero complessivo di automezzi attualmente in dotazione alla Società è di circa n. 70 unità. Trattasi di un dato indicativo che non vincola in alcun modo le Società.

Le unità sopra indicate sono comunque suscettibili di variazione a seconda degli acquisti e/o cessioni che le Società potranno effettuare nel corso dell'esercizio inerente alla durata dell'appalto, senza che tale elemento possa dare adito alla ditta appaltatrice di eventuali richieste e riconoscimento di maggiori oneri. Nel corso del periodo contrattuale gli automezzi e il carburante da fornire potrebbero subire variazioni sia in aumento che in diminuzione.

ART. 34 - RESPONSABILE DESIGNATO DALL'AGGIUDICATARIO

La Ditta appaltatrice dovrà indicare, entro 10 (dieci) gg. dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la persona fisica designata come Responsabile rappresentante dell'Impresa, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti della Società appaltante per tutto quanto attiene allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.

Gli estremi del nominativo e recapito del Responsabile rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.